



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. 71 del 29/09/2012

OGGETTO

ATTO DI C.C. N. 45/2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. MODIFICA

L'anno **duemiladodici** addì **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **09:05** nella sala consiliare, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di ""1a"" convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
RIZZOLI ANDREA	Presidente	Presente
LAINA' GIUSEPPE	Consigliere	Assente
CARDINALE CARMELO	Consigliere	Presente
SPAGNA CLAUDIO	Consigliere	Presente
CARBONI CATERINA	Consigliere	Presente
STRINGHINI ENNIO	Consigliere	Presente
ROSI NICOLA	Consigliere	Presente
AGOSTI FABIO	Consigliere	Presente
ZILIOLI MAURA	Consigliere	Presente
BARATTIERI BARBARA	Consigliere	Presente
SIMONAZZI LUIGI	Consigliere	Presente
SACCANI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
FADDA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
GANDOLFI SILVIA	Consigliere	Presente
RICCARDI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
GIUFFREDI SERGIO	Consigliere	Presente
GENTILE ANTONIO	Consigliere	Presente

Partecipa all'adunanza GRANELLI ROBERTA in qualità di Segretario Comunale.

RIZZOLI ANDREA nella qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento e relaziona in merito alla proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 di istituzione, dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e l'art. 13 de l DL n. 201 del 6-12-2011, convertito nella Legge n. 214 del 22-12-2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", riguardante l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015;

VISTO il D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di IMU;

VISTO l'art. 13 comma 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6 del D.Lgs 23\2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs n. 446\1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446\1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VERIFICATO l'art. 8, comma 7, del D.lgs.vo n. 23 del 14-3-2011, circa l'individuazione nel Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO delle variazioni (cui comma 4 dell'art. 13 del DL 201/2011 - Legge n. 214/2011) dei moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, già rivalutate ai sensi degli artt. 48 e 51 della legge 662/96;

RICHIAMATI i commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che dispongono circa le aliquote basi da adottare per la determinazione dell'Imposta Municipale propria in via sperimentale:

- 0,76 per cento per l'aliquota di base;
- 0,4 per cento per aliquota per l'abitazione principale
- 0,2 per cento per l' aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011):

- comma 6 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille;
- comma 7 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza;

- comma 8 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 1 punto l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cui art. 9, comma 3/bis, DL n. 557/93);
- comma 9 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 4 punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati;
- comma 10 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta la detrazione base di Euro 200,00 prevista per l'abitazione principale;
- comma 10 ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, Dlgs. 504/92) circa l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze alle fattispecie (separazioni legali) di cui all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 504/1992 e circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); e la sola detrazione, ma non aliquota ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, del Dlgs. 504/92);
- comma 11 circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune;
- comma 12 circa le modalità di versamento dell'imposta con F24;
- comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201\2011 convertito nella legge n. 214\2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VALUTATO che, stante quanto disposto dalla normativa vigente, in forza della quale:

- IL 50% dei proventi IMU calcolati con l'aliquota base, esclusi i proventi derivanti dall'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e sugli immobili rurali strumentali il cui gettito è interamente incassato dal Comune, deve comunque essere riservata allo Stato;
- le eventuali agevolazioni che il Comune, ai fini IMU potrebbe introdurre ex art. 52 del D.Lgs. n.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

446/1997 devono essere finanziate autonomamente stante la disposizione dell'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 che infatti stabilisce che "le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato"

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 45 del 27 giugno 2012, con la quale erano state determinate le aliquote per l'anno 2012, come di seguito indicato:

- aliquota di base allo 0,96%;
- aliquota al 0,4% per l'abitazione principale e pertinenze;
- aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

con riserva, come previsto dalla legge n. 44/2012 di modificare entro il 30 settembre, se del caso, in base ai dati dei versamenti della rata di giugno, dove era preventivato un introito presunto di €. 3.400.000,00;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", modificato e approvato in data odierna:

- che prevede che l'aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e pertanto all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato;
- che prevede che l'aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;
- che prevede una aliquota agevolata per gli immobili, adibiti ad abitazione principale, e pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori-figli);
- che prevede una aliquota agevolata per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, concesse in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/1998 art. 2 comma 3°;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3DF del 18.05.2012;

CONSTATATO che si rende necessario rivedere, ai fini del bilancio, in base all'introito pervenuto dall'IMU con la rata di giugno, lo stanziamento dell'imposta, in quanto il gettito presunto è inferiore alla previsione, nonostante una modifica in aumento dei trasferimenti erariali che ha compensato in parte il minor gettito dell'imposta;

RITENUTO pertanto di quantificare il gettito dell'IMU in €. 3.100.000,00, con conseguente applicazione delle seguenti aliquote:

- 1,0 per cento per l'aliquota di base;
- 0,5 per cento per aliquota abitazione principale



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- 0,2 per cento per l' aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- 0,76 per cento per immobili e pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori\figli) adibiti dagli stessi ad abitazione principale;
- 0,76 per cento per gli immobili e relative pertinenze, concesse in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431\1998 art. 2 comma 3°, adibiti dal locatario ad abitazione principale;

UDITI i vari ed articolati interventi, resi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione, come da verbale di seduta, ed in particolare:

- Cons. Gentile, il quale porta " i numeri" dopo aver fatto simulazioni su casi concreti, e "conteggi con le delibere del 2006 e con le tariffe proposte oggi, dai quali scaturiscono percentuali che possono sembrare poco, ma non è così...e bisogna che il Sindaco spieghi questo calo non comprensibile con questi aumenti";
- Sindaco, il quale motiva il suo precedente ragionamento, poichè trattasi di una imposta che è attivata nei Comuni come obbligo "in fretta e furia, senza che nessuno fosse pronto a valutarne con precisione il gettito e con molte diversità fra gettito presunto e gettito reale....i dati stimati lo sono stati in base ai dati di cui si è in possesso";
- Cons. Fadda, che, dichiarando come "la previsione dello Stato sia stata diversa, così come in molti altri Comuni", chiede chiarimenti tecnici al Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Storci, presente in aula, che fornisce i dettagli richiesti;
- Cons. Agosti, il quale dichiara che le "proiezioni del Cons. Gentile siano fatte su dati di un ricco proprietario....";
- Sindaco, che fornisce proiezioni su "una famiglia" a parametri medi;
- Cons. Simonazzi, che sottolinea come, a fronte di dichiarazioni del Cons. Gentile "che continuiamo a mettere le mani in tasca ai cittadini, ma anche noi siamo cittadini e paghiamo esattamente come gli altri" ;
- Cons. Fadda, il quale dichiara che poco interessi quello che fanno i nostri rappresentati politici, ma che sia necessario guardare il nostro caso e che comunque a Torrile "si paghi di più rispetto ad altri Comuni senza avere di più nei servizi alla persona....aumentiamo le tasse di più rispetto agli altri";
- Cons. Cardinale: "E' necessario lavorare su sprechi e spese inutili";



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- Sindaco, il quale dichiara che prima di ipotizzare un aumento delle aliquote si è cercato di "lavorare sulla spesa corrente, abbassandola e manteniamo i servizi esistenti e abbiamo servizi che nessuno ha e cercheremo di mantenerli";
- Cons. Simonazzi, il quale dichiara che il Comune abbia "servizi molto alti, e anche le minoranze lo hanno sempre ammesso....inaugurato una nuova sezione di nido";
- Cons. Zilioli: che evidenzia come, "entrando sempre meno risorse da parte dello Stato, il Comune deve fare da solo, altrimenti i servizi vanno chiusi e in effetti tanti servizi, non obbligatori, potremmo invece chiuderli";

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del Settore Affari Economici e Finanziari;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 27 del 26.06.2009;

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto, come da verbale di seduta:

- Cons. Fadda: Contrario;
- Cons. Gentile: Contrario;
- Cons. Cardinale: Contrario;
- Cons. Agosti: Favorevole;

Con voti n. 9 (nove) favorevoli, n. 7 contrari (Cardinale, Saccani, Gentile, Fadda, Giuffredi, Gandolfi e Riccardi), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DETERMINARE, per l'anno 2012, le aliquote relative all'Imposta municipale propria (I.M.U) così come di seguito indicato:

a) Aliquota base 1.0%;

b) Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, per unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato; per immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

risulti locata: 0,5 % ;

c) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 : 0,2%;

d) Aliquota per immobili e pertinenze concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori\figli) adibiti dagli utilizzatori ad abitazione principale 0,76%; (senza detrazione)

e) Aliquota per immobili e relative pertinenze, concessi in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431\1998 art. 2 comma 3° adibiti dai locatari ad abitazione principale 0,76% (senza detrazione)

3) DI CONFERMARE in €. 200,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

4) DI DARE ATTO che a seguito dell'applicazione delle suddette aliquote, di poter quantificare il gettito presunto in €. 3.100.000,00:

5) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi trasmetterà copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13 c. 15, del D.L. 201\2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, voti n. 9 (nove) favorevoli, n. 7 contrari (Cardinale, Sacconi, Gentile, Fadda, Giuffredi, Gandolfi e Riccardi), resi in forma palese ai sensi di legge da n.16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo.n. 267/2000 e s.m.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to RIZZOLI ANDREA

IL Segretario COMUNALE
F.to GRANELLI ROBERTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31/10/2012 fino al 15/11/2012 .

Addì 31/10/2012

IL Segretario Comunale
F.to GRANELLI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni dal 31/10/2012 , E' DIVENUTA ESECUTIVA il 10/11/2012 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
TORRILE, 31/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRANELLI ROBERTA